E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 946 dell'11 ottobre 2024

Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e s.m.i. - Presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5046/2023 - Definizione del procedimento istruttorio

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

IN QUALITÀ DI

COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, pubblicata nella G.U. n.180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n.74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita struttura commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *stato di emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n.213.

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancari», convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale, all'art. 3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugn 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Commissari delegati.

Viste:

- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n 13 «Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione di scorte e dei prodotti IGP e DOP per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012» e s.m.i., con la quale sono stati fissati ed aggiornati i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi per la ricostruzione da parte delle imprese;
- l'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 14 «Istituzione del soggetto incaricato dell'istruttoria – S.I.I., previsto dall'art. 4 dell'ordinanza 13 del 20 febbraio 2013» e s.m.i., con la quale sono stati identificati i Soggetti incaricati delle istruttorie per i tre settori agricoltura ed agroindustria, industria e artigianato e commercio e servizi.

Considerato che la Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga ONLUS, C.F. 93004500208, con sede in Mantova, via Frattini, 26, ha presentato domanda di contributo, ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i., sul portale Ge.Fo. (applicativo predisposto ai fini della presentazione e gestione delle istanze di finanziamento) in data 29 dicembre 2014, identificativo istanza n. 53681540.

Visto il decreto del 14 dicembre 2015 n. 11294 del S.I.I. Commercio e Servizi, con il quale è stata conclusa l'istruttoria per l'intervento in parola ID 53681540, presentato ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 da Fondazione Luigi ed Eleonora ONLUS di Mantova, con dichiarazione di inammissibilità all'istanza.

Ricordato che la Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga ONLUS, con sede in Mantova, via Frattini, 26 C.F. 93004500208, in persona del legale rappresentante pro-tempore, avv.to Simonetta Carra, rappresentata e difesa dai legali avv.t i Claudio e Giulio Arria, nonchè dall'avv.to Guido Francesco Romanelli, in data 8 agosto 2016, ha presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, al fine di ottenere l'annullamento del decreto n. 11294 del 14 dicembre 2015 ed altri atti regionali e del Comune di Mantova collegati, dichiaranti l'inammissibilità al contributo per il riconoscimento dei danni subiti dal sisma del maggio 2012, domanda avente ID. 53681540.

Dato atto altresì, che il citato ricorso straordinario veniva trasposto al TAR Lombardia – Sezione di Brescia – assumendo il numero di ricorso n. 230/2016 REC. RIC. e che lo stesso Tribunale amministrativo, con sentenza n. 01367/2016 Reg.Prov.Coll. del 17 ottobre 2016, sanciva definitivamente il respingimento dello stesso.

Ricordato che la fondazione ricorrente, insoddisfatta degli esiti, opponeva ricorso in appello al Consiglio di Stato in data 28 marzo 2017.

Preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5046/2023, la quale ha annullato la sentenza del TAR di Brescia n. 1367/2016 e gli atti di diniego dell'istanza presentata dalla fondazione, ai fini del riconoscimento dei contributo previsti dal decreto legge n. 74/2012.

Vista la nota prot. C1.2023.0001524 del 13 novembre 2023 con la quale viene comunicato alla Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga ONLUS di Mantova l'avvio del procedimento di esecuzione delle richiamata sentenza del Consiglio di Stato.

Ricordato che la sopra richiamata Ordinanza Commissariale n. 14, tra l'altro, ha stabilito:

- che l'ammissione a contributo delle istanze presentate sarà effettuata con provvedimento del Commissario delegato previa istruttoria da parte del «Soggetto Incaricato dell'Istruttoria» (S.I.I.);
- che per le istanze presentate il S.I.I. è il direttore generale di Regione Lombardia competente per materia – o suo delegato – che assume la funzione di responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
- di incaricare ciascun responsabile del procedimento di costituire un Nucleo di valutazione, che valuti le domande di finanziamento, consentendo, per ciascun nucleo, la nomina di un massimo di due esperti esterni nelle materie oggetto di valutazione, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dall'ordinanza imprese;
- che ciascun responsabile del procedimento assuma la funzione di coordinatore del Nucleo di valutazione stesso.

Dato atto del fatto che, stante il lungo tempo trascorso, le molte modifiche organizzative agite in seno agli uffici della Giunta regionale e l'avvenuto completamento delle attività istruttorie di ammissibilità al contributo, detti Nuclei di valutazione hanno esaurito il proprio compito.

Considerato che, in forza della convenzione stipulata dalla Struttura commissariale con ANCI in esito all'adozione dell'ordinanza commissariale n. 928 del 2 aprile 2024, repertoriata RCC nr. 13554 del 23 aprile 2024, è possibile avvalersi anche dell'assistenza tecnica di ANCI Lombardia per le attività di valutazione dell'istanza presentata.

Dato atto che, ad avvio della XII Legislatura, sono state rideterminate le deleghe assessorili, in coerenza con il nuovo Programma di governo per la Legislatura, con conseguente riorganizzazione generale dell'apparato amministrativo che vede, fra gli ambiti di competenza della Direzione Generale Sviluppo economico, i settori afferenti alla gestione dell'intervento in parola.

Dato atto che, con proprio decreto 26 gennaio 2024, n 1614, il direttore generale della Direzione Sviluppo economico della Giunta regionale, come previsto dall'art.4 dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013 e dall'Ordinanza 20 febbraio 2012, n. 14 del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012, ha delegato le funzioni di Soggetto Incaricato dell'Istruttoria (S.I.I.) alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini, dirigente pro tempore della

Unità Organizzativa «Sostegno agli investimento e innovazione delle imprese e cooperazione».

Attesa la necessità di trasmettere il presente atto al S.I.I. Incaricato, dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa «Sostegno agli investimenti e innovazione delle imprese e cooperazione» della Giunta regionale lombarda, al fine del riavvio dell'istruttoria della domanda di contributo, presentata mediante caricamento sulla Piattaforma Ge.Fo. dalla Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga ONLUS in data 29 dicembre 2014, identificativo istanza n. 53681540.

Dato atto che i contributi a valere sull'ordinanza 20 febbraio 2013, n. 13, erano concedibili nell'ambito del regime di aiuto SA.35413 (2012/NN), regime di aiuto che ha cessato i propri effetti a far tempo dal 1° luglio 2018.

Dato atto che la richiamata sentenza del Consiglio di Stato impone il riavvio ora per allora del procedimento istruttorio dell'istanza presentata dalla Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga in data 29 dicembre 2014, ID. 53681540, precisando che «la legittimità di un provvedimento va esaminata – per costante giurisprudenza – nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione».

Atteso come fra le condizioni di diritto si devono annoverare anche i vincoli derivanti dalla disciplina in tema di aiuti di stato, con riferimento specifico alla decisione della Commissione europea che autorizzò pro tempore il regime di finanziamento delle imprese colpite da calamità.

Dato atto che, ai fini del rispetto della disciplina aiuti, la possibilità di concedere l'aiuto è applicabile solo nel caso in cui la concessione faccia riferimento al progetto originario, fatte salve, ad esempio, le modifiche strettamente connesse e necessarie ad accogliere le richieste/prescrizioni della Soprintendenza ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori.

Richiamato il disposto dell'art.3 del decreto legge 74/2012 che stabilisce che l'intervento di ripristino debba essere finalizzato alla ripresa e piena funzionalità dell'attività produttiva nella parte di immobile ove era esercitata alla data del sisma.

Stabilito, alla luce del presupposto sopra richiamato, che l'intervento di ripristino dovrà assicurare quantomeno la messa in sicurezza dell'edificio con riferimento alla risposta sismica complessiva, ancorchè oggetto di piena contribuzione, come da previsioni di cui all'ordinanza 20 febbraio 2013 n. 13, potrà essere esclusivamente la superficie netta massima della quale dovrà essere data dimostrazione di utilizzo produttivo alla data del sisma.

Dato atto dell'intervenuta dismissione – stante il tempo trascorso – di alcune funzioni dell'applicativo Ge.Fo. (Gestione finanziamenti on line) e ritenuto pertanto opportuno stabilire, in deroga a quanto previsto dall'ordinanza n. 13 del 2013, che ogni comunicazione relativa al processo amministrativo in questione (a titolo esemplificativo: segnalazione di modifiche o variazioni dei requisiti di ammissibilità intervenute successivamente alla presentazione della domanda, richiesta integrazioni documentali alla domanda presentata ecc..) dovrà esser effettuata esclusivamente a mezzo PEC.

Considerato, dato il tempo trascorso dal ricevimento dell'istanza ID 53681540, delle verosimili esigenze di conferma/aggiornamento delle dichiarazioni presentate a corredo della stessa, nonchè della complessità dell'intervento in relazione alle caratteristiche dell'immobile, alla natura giuridica del richiedente ecc..., di stabilire, in sostituzione delle previsioni di cui all'Ordinanza n. 13, esclusivamente per l'intervento di cui trattasi, quanto segue:

1. Articolo 5:

- ferme restando le previsioni della relazione descrittiva contenente il progetto unita all'istanza ID 53681540, il S.I.I., ad integrazione della domanda presentata, potrà richiedere e consentire ai fini di cui all'art. 5, c. 1, lett. a) l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto sulla base del vigente prezziario delle opere pubbliche di Regione Lombardia, ferme restando le previsioni di cui al c. 2 dello stesso articolo, ovvero che la superficie netta riconoscibile è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma:
- con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 c.1, lett. b) il costo convenzionale da utilizzare ai fini del raffronto con il costi dell'intervento calcolato in base alle previsioni di cui alla lett. a) è quello rideterminato mediante attualizzazione, indicato nell'allegato 1) della presente ordinanza, che sostituisce l'allegato 2, tabella b) dell'ordinanza 13/2013.
- il termine previsto per la conclusione dell'intervento (art. 5, c. 6, 2° cpv) è da intendersi sostituito con la data del 21 dicembre 2030.Tale data è termine di riferimento anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 14 connesse alla eventuale revoca del contributo concesso.Tale termine, come da previsioni dell'ordinanza n. 13, può essere prorogato dal S.I.I. a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata.

2. Articolo 9:

- c.1, lett. A.II, quarto capoverso: che, stante la natura giuridica della fondazione (assimilabile ad un organismo di diritto pubblico), i lavori andranno affidati tramite gara;
- c.1, lett. Punto V: che il progetto esecutivo munito delle necessarie autorizzazioni, ivi compresa quella della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dovrà essere fornito al S.I.I. entro e non oltre 18 mesi dal 1° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza

3. Articolo 16

- c. 2: che, in sostituzione di quanto previsto dalle lettera A, B, C, D l'erogazione del contributo potrà avvenire, per stato avanzamento lavori, nel numero massimo di 30.

Dato atto che, in considerazione della previsione di chiusura dello stato di emergenza al 31 dicembre 2024, qualora l'intervento non giungesse alla concessione del contributo entro tale termine, la gestione commissariale opererà secondo le indicazioni fornite dalla normativa di chiusura dello stato di emergenza.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn.26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto delle risultanze della Sentenza del Consiglio di Stato n. 5046/2023, la quale ha annullato la sentenza del TAR di Brescia n. 1367/2016 e gli atti di diniego dell'istanza ID 53681540, presentata il 29 dicembre 2014, ai fini del riconoscimento dei contributi previsti dal decreto legge n. 74/2012, a valere sull'ordinanza 20 febbraio 2013 della Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga ONLUS;

2. stante il riavvio del procedimento per l'esecuzione della succitata sentenza (nota protocollo C1.2023.0001524 del 13 novembre 2023 a firma del soggetto attuatore) di trasmettere il presente atto al S.I.I. incaricato con decreto 26 gennaio 2024, n. 1646, al fine di consentirgli di procedere alla istruttoria della richiamata istanza ID 53681540;

3. di stabilire, esclusivamente per l'intervento di cui trattasi, in deroga/sostituzione delle previsioni di cui all'ordinanza 20 febbraio 2013, n.13, quanto segue:

- stante l'intervenuto dismissione di funzioni dell'applicativo web. Ge.Fo (Gestione finanziamenti on line) che ogni comunicazione relativa al processo amministrativo in questione dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC;
- con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 della richiamata ordinanza, ferme restando le previsioni della relazione descrittiva contenente il progetto unito alla istanza ID 53681540:
  - il S.I.I., ad integrazione della domanda presentata potrà richiedere, tra l'altro:
  - computo metrico estimativo; ai fini della determinazione dei danni e dei costi relativi agli immobili il costo dell'intervento, determinato secondo le previsioni di cui alla lett. A del 1° comma dell'art. 5, il computo metrico estimativo potrà essere rivalutato sulla base del vigente prezziario delle opere pubbliche di Regione Lombardia, ferme restando le previsioni di cui al c. 2 dello stesso articolo, ovvero che la superficie netta massima riconoscibile è quella destinata per l'attività produttiva al momento del sisma;
  - con riferimento alle previsioni di cui all'art. 5 c. 1, lett. B il costo convenzionale da utilizzare ai fini del raffronto con il costo dell'intervento calcolato in base alle previsioni di cui alla lett. A è quello, rideterminato mediante attualizzazione, indicato nell'allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce la tabella B dell'allegato 2 dell'ordinanza 13/2013;
  - l'intervento di ripristino dovrà assicurare quantomeno la messa in sicurezza dell'edificio con riferimento alla risposta sismica complessiva, ancorchè oggetto di piena contribuzione, come da previsioni di cui all'ordinanza del 20 febbraio 2013 potrà essere esclusivamente la superficie

netta massima destinata per l'attività produttiva al momento del sisma;

- il termine previsto per la conclusione dell'intervento (art. 5, c. 6, 2° cpv dell'ordinanza 13/13 è da intendersi sostituito con la data del 31 dicembre 2030.Tale data è termine di riferimento anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 14 in relazione alla eventuale revoca del contributo concesso. Tale temine, come da previsioni della più volte richiamata ordinanza 13 può essere prorogato dal S.I.I. A seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata;

• con riferimento alle previsioni di cui all'art. 9:

- i lavori, stante la natura giuridica della Fondazione assimilabile ad un organismo di diritto pubblico, dovranno essere affidati tramite gara;
- il progetto esecutivo dell'intervento, completo di tutte le autorizzazioni necessarie, ivi compresa quella della Soprintendenza Archeologi, belle arti e paesaggio dovrà essere fornito al S.I.I. entro e non oltre 18 mesi dal 1° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza;

• con riferimento alle previsioni di cui all'art. 16:

- il contributo sarà erogato per stati avanzamento lavori nel numero massimo di 30;

4. di stabilire, inoltre, stante la previsione di chiusura dello stato di emergenza al 31 dicembre 2024, che qualora l'intervento non giungesse alla concessione del contributo entro tale termine, la gestione commissariale opererà secondo le indicazioni fornite dalla normativa di chiusura dello stato di emergenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

6. di trasmettere il presente provvedimento al S.I.I. Incaricato dell'istruttoria e alla Fondazione Luigi ed Eleonora Gonzaga ONLUS di Mantova nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Avviso di rettifica
Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 946 dell'11 ottobre 2024 – «Ordinanza commissariale 20 febbraio 2013, n. 13 e s.m.i.- Presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5046/2023 - Definizione del procedimento istruttorio», pubblicata sul BURL n. 43 SEO del 23 ottobre 2024

Al provvedimento sopra citato, erroneamente, non è stato pubblicato l'allegato.

Si provvede per tanto a pubblicare l'allegato parte integrante e sostanziale dell'atto.

——— • ———

ALLEGATO

TABELLA B

Costi convenzionali per immobili destinati esclusivamente ad uso produttivo con tipologie riconducibili a quelle di tipo residenziale come ad esempio uffici, residenze pertinenziali alle attività produttive, commercio, artigianato, alberghi, aziende agrituristiche, fabbricati rurali destinati esclusivamente ad attività produttive.

Costo convenzionale euro/mq:

Costo convenzionale euro/mq		
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione	Riferimento Scheda Aedes E3	1.892,25 €
Crolli strutturali diffusi con necessita di demolizione e ricostruzione	Riferimento Scheda Aedes E2	1.631,25 €
Crolli strutturali diffusi con necessità di demolizione e ricostruzione	Riferimento Scheda Aedes E1	1.305,00 €
Combinazione di danni e vulnerabilità	Riferimento Scheda Aedes E0	1.044,00 €
Danni diffusi	Riferimento Scheda Aedes livelli B e C	482,85 €

Si intende l'immobile comprensivo di pavimentazione, impianto elettrico, impianto idrico sanitario, impianti di riscaldamento e raffrescamento.

Concorrono al danno significativo, in edifici produttivi in muratura, la presenza di crolli significativi, anche parziali, oltre che nelle strutture portanti anche nei solai o nelle scale.

Concorrono al danno grave, in edifici produttivi in muratura, oltre ai crolli parziali delle strutture verticali portanti, anche crolli parziali dei solai che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti o della superficie totale di piano dei solai.

Nel caso di immobili produttivi destinati ad ufficio con superficie superiore ai 300 mq, il costo al mq verrà ridotto del 15%.

Nel caso di residenze pertinenziali si applicano le riduzioni percentuali sulle metrature previste dalle ordinanze sugli immobili a destinazione residenziale.

Nel caso di strutture alberghiere è previsto un incremento del costo parametrico fino al 20%.

Nelle strutture agrituristiche è previsto un incremento del costo parametrico fino al 10%.

Per immobili con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo o elevate prestazioni energetiche (indice di prestazione energetica EP inferiore di almeno il 30% rispetto ad un edificio standard equivalente rispondente alla normativa vigente in materia energetica) il costo convenzionale può essere aumentato del 15%.

In caso di danno ai fabbricati puntuali o diffusi senza crolli, anche nel caso non riguardino strutture portanti, si fa riferimento ai valori minimi della tabella.
Il costo convenzionale è incrementato del 20% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10,12 e 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i. . Il costo convenzionale è incrementato del 10% per